

## Certificazione secondo le direttive di base bio.inspecta AG

### Premesse:

La certificazione in conformità alle *direttive di base bio.inspecta AG* è possibile per i prodotti che non entrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica (OBio RS 910.18) o dell'ordinanza UE sui prodotti biologici (per paesi terzi/non Svizzera) Vale a dire per: cosmetici, materie prime per cosmetici e detergenti.

Una certificazione in conformità alle *direttive di base* non è prevista per i concimi, gli ammendamenti e altri prodotti simili. In questo caso viene applicata una normativa differente.

### Requisiti per i prodotti

Le *direttive di base* si fondono sostanzialmente sulle disposizioni dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica, queste hanno tuttavia unicamente un carattere di diritto privato e non sottostanno al campo di applicazione dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica.

#### 1. Materie prime di origine agricola nei prodotti trasformati o preparati

Le materie prime di origine agricola devono essere certificate secondo l'OBio CH o secondo uno standard riconosciuto come equivalente dall'OBio CH. La certificazione del prodotto dev'essere comprovata da un certificato e dall'etichettatura del prodotto e/o dai documenti di accompagnamento.

In caso di certificazioni secondo altri standard, prima di riconoscerli, bio.inspecta esamina la qualità della certificazione.

Almeno il 95 % degli ingredienti di origine agricola deve essere di qualità bio. Lo stesso ingrediente non può essere utilizzato in due qualità differenti (bio e convenzionale). Per il calcolo, la massa complessiva degli ingredienti di origine agricola è considerata come 100 %. Nel 5 % autorizzato, possono essere utilizzati unicamente ingredienti convenzionali di origine agricola ammessi secondo l'Ordinanza federale sull'agricoltura biologica RS 910.181, allegato 3, parte C.

Il prodotto può essere certificato come contenente degli ingredienti bio se sono impiegati altri o più del 5 % di ingredienti convenzionali di origine agricola.

Al riguardo, occorre tener conto che gli additivi previsti dall'ordinanza sull'agricoltura biologica sono considerati come ingredienti di origine agricola.

## **2. Additivi alimentari, sostanze ausiliarie, aromi, microrganismi ed enzimi in prodotti trasformati o preparati**

A queste sostanze si applicano le specifiche corrispondenti dell'Ordinanza svizzera sull'agricoltura biologica.

## **3. Materie prime minerali**

Di regola, l'impiego di sostanze naturali minerali è ammesso. Queste sostanze non possono essere modificate chimicamente, eccetto attraverso i coadiuvanti per la trasformazione autorizzati citati al punto 4.

## **4. Altri additivi e coadiuvanti per la trasformazione**

### **4.1. Additivi e coadiuvanti per la trasformazione**

Tutti gli additivi e coadiuvanti per la trasformazione autorizzati ai sensi dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica sono ammessi.

Per la produzione di sapone o per la regolazione del pH, sono autorizzati gli acidi e le basi seguenti: liscivia di soda (idrossido di sodio, sodium hydroxide), potassa caustica (idrossido di potassio, potassium hydroxide) e acido cloridrico (acido cloridrico, hydrochloric acid)

### **4.2. Microrganismi ed enzimi**

Anche i microrganismi ed enzimi autorizzati ai sensi dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica, sono consentiti a condizione che la preparazione avvenga senza l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM).

### **4.3. Aromatizzanti e profumi**

Tutti gli aromatizzanti e i profumi che rientrano nella categoria degli aromi naturali possono essere utilizzati.

### **4.4. Conservanti**

Per favorire la conservazione possono essere adoperate anche le sostanze seguenti:

- acido benzoico e suoi sali
- alcol benzilico
- acido deidroacetico e suoi sali
- acido salicilico e suoi sali
- acido sorbico e suoi Sali

## 5. Processi di fabbricazione autorizzati

Per la fabbricazione di prodotti in conformità alle *direttive di base* sono ammessi solo i processi di fabbricazione che soddisfano le disposizioni ai sensi dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica.

## 6. Caratterizzazione

Un prodotto certificato in conformità alle *direttive di base* può essere pubblicizzato con la designazione *Bio* o *Eco* (rispettivamente biologico o ecologico). Per i prodotti contenenti degli ingredienti bio, unicamente gli ingredienti biologici possono essere contrassegnati con la designazione *bio* oppure *eco* nell'elenco degli ingredienti. Sul prodotto deve inoltre figurare l'ente di certificazione: «Certificazione bio: bio.inspecta AG».

L'elenco degli ingredienti deve apparire sull'imballaggio o sulla documentazione allegata. Gli ingredienti provenienti da produzioni biologiche certificate devono figurare in maniera chiara nell'elenco degli ingredienti.

La dichiarazione di tutti gli additivi è d'obbligo (ad es. aromi, minerali, conservanti).

Gli ingredienti convenzionali di origine agricola devono figurare nell'elenco degli ingredienti.

Se le materie prime di origine agricola sono di qualità convenzionale, la parte degli ingredienti convenzionali di origine agricola deve essere in proporzione alla massa complessiva degli ingredienti di origine agricola e dichiarata chiaramente.

**Osservazione finale:** in caso di ambiguità, a questo standard si applica la versione tedesca.

Ulteriori informazioni su: [www.bio-inspecta.ch](http://www.bio-inspecta.ch)

**bio.inspecta AG**  
**q.inspecta GmbH**  
Ackerstrasse  
CH-5070 Frick  
+41 (0) 62 865 63 00  
[admin@bio-inspecta.ch](mailto:admin@bio-inspecta.ch)

[www.bio-inspecta.ch](http://www.bio-inspecta.ch)